

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1907

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CICCANTI, IERVOLINO, GUBERT,
GABURRO, MAFFIOLI, MAGRI, ZANOLETTI, COMPAGNA,
TAROLLI, PELLEGRINO, MONCADA LO GIUDICE di
MONFORTE, CHERCHI, CIRAMI, DANZI, MELELEO,
RONCONI, TUNIS, CALLEGARO, BERGAMO, BOREA,
SODANO Calogero, FORLANI, TREMATERRA e EUFEMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2002 (*)

—————

**Delega al Governo in materia di livelli retributivi del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate**

—————

—————
() Testo ritirato dai presentatori*

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha il fine di assicurare l'utilizzazione delle risorse che le leggi finanziarie del 2002 e del 2003 hanno stanziato per la revisione dei livelli retributivi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate.

Il 16 ottobre 2002 è infatti spirato il termine previsto dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86 che autorizzava il Governo della Repubblica a procedere in materia.

Sorge dunque l'esigenza di prevedere una proroga del predetto termine al fine di permettere la predisposizione e l'emanazione da parte del Governo del provvedimento delegato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di garantire la specificità del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché alle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 maggio 2003, nell'ambito delle risorse all'uopo stanziato dalle leggi finanziarie del 2002 e del 2003, uno o più decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli retributivi di tale personale, ad esclusione di quello dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n.312, e successive modificazioni, l'introduzione, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari delle categorie interessate, ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

